



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 21 Del 11-03-2021

**Oggetto: CONVENZIONE CON I CAAF PER ASSISTENZA AI CITTADINI
NELLA COMPILAZIONE DI PRATICHE VARIE TRIENNIO 2021 -
2023.**

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 11:12, presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Milan Roberto	Sindaco	Presente
Ruzzon Matteo	Vice Sindaco	Presente
Angeli Massimo	Assessore	Presente
Angeli Ilaria	Assessore	Presente
Pinato Pamela	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Milan Roberto in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Reffo Ersilio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Oggetto: CONVENZIONE CON I CAAF PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA
COMPILAZIONE DI PRATICHE VARIE TRIENNIO 2021 - 2023.**

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che:

- ✓ il Comune per l'erogazione di prestazioni o servizi sociali od assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche si avvale dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE;
- ✓ i richiedenti di una prestazione sociale agevolata, a norma dell'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013, devono presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del DPR 445/2000, con validità dal momento della presentazione al 15 Gennaio dell'anno successivo, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- ✓ l'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS gestisce il Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- ✓ che l'INPS, ai sensi dell'art. 11, del D.P.C.M. 159/2013 ha stipulato apposita convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della dsu e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, il successivo rilascio dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- ✓ che il D.L. 185/2008 convertito con L. 2/2009 ha esteso alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica anche il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale;
- ✓ che in base alla L. 2/2009 alla Del. Autorità per l'energia elettrica e gas n. 42/2013; DPCM del 13/10/2016 alle Del. ARERA 897/2017/R/IDR, Del. ARERA n.227/2018/R/IDR e alla Del. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.581/2012, Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 350/2012, ai bonus energia e gas si è aggiunto quello per la fornitura idrica;
- ✓ che relativamente alle pratiche di Assegno di maternità e Assegno per il nucleo familiare c.d. "dei comuni" è prevista l'assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste, e la trasmissione telematica all'INPS.
- ✓ la procedura relativa alla richiesta del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) va effettuata telematicamente e richiede l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE;
- ✓ il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico, ed ha stabilito, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, prevedendo che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- ✓ relativamente al contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare è previsto, in talune ipotesi, provvedere al ricalcolo del valore ISEE ai sensi della DGR 1047/2015 Allegato A;

Ritenuto che avvalersi dei CAAF per le procedure suindicate costituisce un utile supporto ai Cittadini e una valida forma di collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale; in tal senso i rapporti intercorsi con i CAAF negli anni 2019 e 2020 sono risultati positivi e hanno comportato un corrispettivo assolutamente congruo e conveniente;

Dato atto che con nota n. 1533 di prot del 23.2.2021 si è provveduto chiedere la trasmissione di bozza

di convenzione regolante i rapporti tra Caaf e Comune di Bagnoli di Sopra, ai fini di procedere all'affidamento della gestione delle pratiche per prestazioni sociali agevolate per il triennio 2021-2023;

Viste le note:

- ✓ CAAF CISL, acclarata al protocollo dell'Ente al nr. 1614 del 25.2.2021 con la quale ha trasmesso "convenzione tra la Società convenzionata con il CAF CISL s.r.l. e l'Ente Locale erogatore la prestazione sociale e il bonus energia sociale";
- ✓ CAF CIA s.r.l., acclarata al protocollo dell'Ente al nr. 1623 del 25.02.2021, con la quale ha trasmesso "convenzione con il Caf CIA s.r.l. per il calcolo dell'ISEE";
- ✓ CAAF CGIL Nordest s.r.l. acclarata al protocollo dell'Ente al nr.1661 del 26.2.2021, con la quale ha trasmesso "convenzione con il CAF CGIL per collaborazione erogazione prestazioni sociali diverse anno 2021-2022-2023";
- ✓ CAF UIL SPA acclarata al protocollo dell'Ente al nr. 2016 del 10.3.2021, con la quale ha trasmesso "convenzione tra il CAF UIL e il Comune di Bagnoli di Sopra per l'erogazione di prestazioni sociali";

Ritenuto opportuno approvare le convenzioni con le federazioni sindacali suddette, onde offrire un migliore servizio e consentire una maggiore scelta agli utenti in ordine al CAAF a cui rivolgersi;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica espresso dal responsabile dei Servizi alla Persona e il parere contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di **voti** espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le convenzioni con CAAF CISL, CGIL, UIL e CIA per la gestione delle pratiche relative alle prestazioni sociali agevolate per il triennio 2021 – 2023, allegato sub. A), B), C) e D);
2. Di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione dei conseguenti provvedimenti, di stipulare le convenzioni sulla base degli schemi approvati e il conseguente procedimento di impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U. n.267/2000;
3. Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del Decreto Legislativo 267/2000.

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA PROVINCIA DI PADOVA

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI SERVIZI CONVENZIONATA CON IL CAF CISL SRL E L'ENTE LOCALE EROGATORE LA PRESTAZIONE SOCIALE E IL "BONUS ENERGIA SOCIALE"

TRA

Il Comune di Bagnoli di Sopra con sede in _____ C.F. _____, rappresentato dalla Responsabile del Settore _____, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

E

La Società CISL VENETO SERVIZI Srl, - CAF CISL Territorio di Padova con sede legale in Mestre (VE) Via Piave 7, e sede operativa in Padova, Piazzetta Conciapelli 7/11, (C.F. E P.Iva: 04028230276) corrispondente CAF CISL Srl con sede legale in Roma Via Nicotera 29, autorizzazione ministeriale n. 00018 ai sensi dell'art.11 del D.M. 31.05.1999 n. 164 ed a ciò adibita, giusta le convenzioni in essere, rappresentata dal Presidente del CdA Lorenzo De Vecchi (c.f.: DVCLNZ56A18H823I), di seguito denominata "Società"

PREMESSO PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE SOCIALE

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
 - Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
 - Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
 - Che il CAF CISL Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 00018;
 - Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
 - Che il CAF CISL Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società CISL VENETO SERVIZI Srl, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
 - Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF CISL Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS nonché di tutta l'attività ad essa connessa;
 - Che la Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF CISL Srl, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di

assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di **assegni di maternità e di assegni nucleo familiare** con tre figli minori;
- B) la trasmissione telematica all'INPS conseguente ad autorizzazione comunale, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno.
- C) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di **Fondo Sostegno all'Affitto della Regione Veneto**, su apposito portale web messo a disposizione dalla Regione stessa;
- D) Fornire consulenza e produrre l'attestazione prevista per il **ricalcolo dell'ISEE** per l'accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD)

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, del contributo Fondo Sostegno all'Affitto della Regione Veneto e di altre prestazioni sociali agevolate fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, del Fondo Sostegno all'Affitto della Regione Veneto e di altre prestazioni agevolate;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISEE e ISEE;
- la consegna al Comune, degli elenchi dei richiedenti il Fondo Sostegno all'Affitto della Regione Veneto e di altre prestazioni agevolate;
- fornire consulenza ai cittadini che richiedono informazione sulle condizioni ISEE per l'accesso all'impegnativa di cura domiciliare;

- produrre l'attestazione prevista dall'allegato A della DGR 1047/2015 nel caso di cittadini, proprietari di abitazione principale, che presentino attestazione ISEE superiore a 16.700 euro, ma inferiore a 23.900 euro accedendo con apposita login e password alla procedura web predisposta dalla Regione;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, C.
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici, o in caso di accordo espletterà il servizio presso gli uffici del Comune stesso per agevolare l'accesso ai cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione.
4. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti:

- A, è stabilito in **€ 8,00 (IVA esclusa)** e comprende il punto B,
- se richiesto C, è stabilito in **€ 10,00 (IVA esclusa)**
- D, è stabilito in **€ 7,00 (IVA esclusa)**

PREMESSO PER “BONUS TARIFFA SOCIALE”. Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici fisicamente disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ss.mm.ii.

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
 - che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
 - che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
 - che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
 - che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
 - che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che in base a in base alla L. 2/2009, alla Del. Autorità per l'energia elettrica e il gas n.42/2013; DPCM del 13 ottobre 2016 alle Del. ARERA 897/2017/R/IDR, Del. ARERA n.227/2018/R/IDR e alla Del. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 581/2012, Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 350/2012, ai bonus energia e gas si è aggiunto quello per la fornitura idrica;
 - che il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
 - Che, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997

n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il Comune, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per l'espletamento delle domande di Bonus Tariffa Sociale, intende avvalersi della Società Cisl Veneto Servizi Srl convenzionata con Caf Cisl Srl,

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Servizio ISEE)

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, la Società non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM 159/2013, rilascia attestazione dell'ISE e dell'ISEE, come previsto dalla normativa.

Art. 2 (Servizio bonus sociale elettrico per disagio fisico)

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi della Società presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo della Società;

Art. 3 (Assegni di Maternità e per il Nucleo Familiare c.d. "dei Comuni")

La Società si impegna:

- E) ad assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta beneficio;
- F) a trasmettere telematicamente via portale INPS le domande per l'accesso ai benefici, successivamente alla conferma/approvazione fornita dal Comune completa di numero di protocollo attribuito a seguito della presentazione, da parte del cittadino, della domanda compilata e sottoscritta.

Art. 4

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli della Società presenti sul territorio comunale;

Art. 5

La Società trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 6

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dalla Società, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali

verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dalla Società, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 7

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione la Società, informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

La Società dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

La Società è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 8

La Società stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

La Società dichiara di manlevare il Comune rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 9

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dalla Società al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in **€ 5.00 IVA esclusa** per ogni pratica trasmessa dalla Società e acquisita dalla piattaforma SGATE.

CONDIZIONI GENERALI

1 La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.

2 La fatturazione sarà effettuata con cadenza semestrale

3 Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.

4 In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.

5 La presente Convenzione decorre **dal 01.01.2021 al 31.12.2023** e potrà essere rinnovata con provvedimento espresso da parte dell'ente, qualora ciò sia consentito dalla normativa vigente alla data di scadenza. Ciascuna parte ha la facoltà di disdetta, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

6 La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF CISL Srl e la Società.

Letto, approvato e sottoscritto

Bagnoli di sopra,

lì _____

Comune di Bagnoli di sopra
Responsabile del Settore Sociale

CISL VENETO SERVIZI Srl
Il Presidente
Lorenzo De Vecchi

Comune di BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO: convenzione con il caf CIA SRL per il calcolo dell'ISEE

L'anno 2021 addì _____ del mese di _____ tra il **Comune di BAGNOLI DI SOPRA** con sede in Via _____ Codice fiscale _____ rappresentato da _____, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, di seguito denominato Comune

ed

Il **CAF CIA SRL**, C.F. 04432921007 iscrizione all'Albo n. 0027 con sede legale sita in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, rappresentato dalla Società di servizi Cia Servizi SRL C.F. 01412720284 con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante Sig. Antonini Maurizio nato a Cittadella il 05/05/1965 C.F. NTNMRZ65E05C743U munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAF/Società

PREMESSO

Che il Comune, in base alla vigente normativa, è competente ed eroga prestazioni sociali agevolate nei confronti di cittadini residenti che attestano il possesso di un determinato ISEE;

Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;

- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAF CIA per affidare a quest'ultimo, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, alla banca dati dell'INPS, dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, la conseguente e successiva consegna all'utente del calcolo degli indicatori della situazione Economica e degli indicatori della Situazione Economica Equivalente, come ridefiniti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159;
- Che il CAF CIA in base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00027;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF CIA può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità, di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF CIA sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società CIA Servizi SRL con sede legale in Via della Croce Rossa, 112 (PD) l'assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF;
- Che la Società CIA Servizi SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF anche l'attività relativa alla compilazione delle dichiarazioni sostitutive e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la Società Cia Servizi SRL in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF CIA tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente

convenzione.

- che con determinazione del Responsabile del Settore n.del il Comune di ha affidato al sopra indicato CAF per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 lo svolgimento delle prestazioni indicate nella presente convenzione

VISTI

- Il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 ha ridefinito i criteri di determinazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate, per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, con validità dal momento della presentazione al 31 dicembre dell'anno della sottoscrizione come da modifica apportata dall'articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, al N.34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019 N. 58 e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, gli indicatori della situazione economica equivalente calcolati dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.393, del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - A. Sportello informativo sull'ISEE;
 - B. Assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per i cittadini richiedenti prestazioni agevolate erogate da qualsiasi soggetto erogatore;
 - C. Raccolta delle richieste di assegno di maternità (art. 75 D.Lgs. 151/2001) e di assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 Legge 448/1998);
 - D. Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati qualora il Comune o l'ente erogatore abbia deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2, c. 1, del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 (previsione di ulteriori criteri di selezione de beneficiari) e bonus elettrico per gravi condizioni di salute – disagio fisico;
 - E. Assistenza nella compilazione della dichiarazione sostitutiva e raccolta delle richieste per fruire di altre prestazioni sociali agevolate previste da disposizioni statali o regionali ed affidati al Comune per gli aspetti procedurali di istruttoria e di liquidazione delle provvidenze, quali, ad esempio, i contributi

per il sostegno all'accesso agli immobili in locazione (L. 431/98) e assegni di cura domiciliare (D.G.R. 4135/2006).

In particolare la Società effettuerà le seguenti attività:

➤ in relazione ai punti A e B:

- accoglienza dei cittadini e informazioni relative all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- se richiesto dal cittadino, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per via telematica;
- trasmissione all'INPS per via telematica dei dati secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS stesso;
- rilascio al dichiarante della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- acquisizione nel portale web dell'INPS e consegna al dichiarante di: attestazione riportante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, contenuto della DSU, elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, resi disponibili dall'INPS;
- solo qualora si tratti di prestazioni agevolate erogate dal Comune: consegna al Comune di copia della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, contenete l'ISE e l'ISEE del nucleo familiare del/la cittadino/a richiedente;

➤ in relazione al punto C:

- accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità e di assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- compilazione e stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione (se richiesto dal Comune);
- verifica dell'eventuale attestazione di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del/la cittadino/a richiedente e della presenza nel portale web dell'INPS dell'attestazione riportante l'ISEE del nucleo familiare dell'interessato/a o, ove questa non fosse presente, assistenza alla compilazione della DSU per via telematica, rilascio al/la cittadino/a richiedente dell'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- acquisizione nel portale web dell'INPS e consegna al dichiarante di: attestazione riportante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, contenuto della DSU, elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, resi disponibili dall'INPS ;
- consegna al Comune delle richieste raccolte, dell'eventuale documentazione correlata ai fini della concessione dei benefici richiesti, di copia della dichiarazione sostitutiva unica e di copia dell'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, contenete l'ISE e l'ISEE del nucleo familiare del/la cittadino/a richiedente;
- trasmissione telematica all'INPS delle dichiarazioni sostitutive uniche relative ai/lle cittadini/e cui il Comune ha concesso il beneficio richiesto, sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'INPS;
- archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune per 24 mesi.

➤ in relazione al punto D:

- accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- compilazione e stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione (se ciò è richiesto dall'ente);
- verifica dell'eventuale avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del/la cittadino/a richiedente e della presenza nel portale web dell'INPS dell'attestazione riportante l'ISEE del nucleo familiare dell'interessato/a o, ove questa non fosse presente, assistenza alla compilazione della DSU per via telematica, rilascio al/la cittadino/a richiedente dell'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- acquisizione nel portale web dell'INPS e consegna al dichiarante di: attestazione riportante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, contenuto della DSU, elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, resi disponibili dall'INPS;
- verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla prestazione agevolata secondo le specificità individuate dall'ente erogatore;

- consegna al Comune delle richieste raccolte, dell'eventuale documentazione correlata, di copia della dichiarazione sostitutiva unica e di copia dell'attestazione riportante l'ISEE del nucleo familiare del/la cittadino/a richiedente;
- archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune per 24 mesi.

➤ in relazione al punto E:

- accoglienza dei richiedenti prestazioni sociali agevolate fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- compilazione e stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione (se richiesto dall'ente);
- verifica dell'eventuale avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del/la cittadino/a richiedente e della presenza nel portale web dell'INPS dell'attestazione riportante l'ISEE del nucleo familiare dell'interessato/a o, ove questa non fosse presente, assistenza alla compilazione della DSU per via telematica, rilascio al/la cittadino/a richiedente dell'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- acquisizione nel portale web dell'INPS e consegna al dichiarante di: attestazione riportante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, contenuto della DSU, elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, resi disponibili dall'INPS
- verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla prestazione agevolata secondo le specificità individuate dall'ente erogatore;
- inserimento, laddove questo sia richiesto dall'ente erogatore (es. dalla Regione), dei dati necessari al perfezionamento della pratica relativa ai cittadini richiedenti la prestazione agevolata nell'apposito portale o trasmissione dei dati all'ente erogatore od al soggetto indicato da quest'ultimo secondo le specifiche tecniche previste;
- consegna al Comune delle richieste raccolte, dell'eventuale documentazione correlata, di copia della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione riportante l'ISE e l'ISEE del nucleo familiare del/la cittadino/a richiedente;
- archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune per 24 mesi.

2. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato. Il servizio si intende affidato a totale rischio della società affidataria, che è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione e nei confronti tanto del Comune che dei terzi per i danni arrecati, di qualsiasi natura, materiale ed immateriali, diretti ed indiretti, e connessi all'esecuzione della presente convenzione, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti. Qualsiasi responsabilità civile deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della società affidataria, che è pertanto tenuta a risarcire i danni comunque provocati e che terrà indenne il Comune di Codevigo da qualsiasi responsabilità e pretesa che possa derivare da terzi dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione. La società garantisce, pertanto, tramite apposita polizza assicurativa i danni cagionati agli utenti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

Per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, il CAF garantisce l'apertura dei propri uffici secondo un orario prestabilito, con accesso tramite appuntamento.

3. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e del D.P.C.M. 159/2013, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

4 La società dovrà:

- far rispettare da parte dei propri dipendenti e collaboratori le disposizioni contenute nel D.P.R. 16.4.2013 n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codevigo, approvato con determina n.
- adottare precisi accorgimenti per la custodia, la gestione e l'archiviazione di documenti recanti dati di natura personale e sensibile dell'utenza in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e garantire che tutto il personale che opera a qualsiasi titolo per la realizzazione del servizio osservi le disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- attuare in favore del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo

nazionale di lavoro di categoria e degli eventuali accordi integrativi degli stessi di categoria e di zona, in vigore durante il periodo di esecuzione del servizio;

- provvedere all'aggiornamento ed alla formazione periodica del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, mediante opportuni corsi, finalizzati ad ottenere un'adeguata conoscenza delle disposizioni di legge e di regolamento attinenti alle prestazioni richieste ed un elevato livello di professionalità ed assicurando adeguata istruzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, compreso l'utilizzo di dispositivi conformi alla normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti.

5. Il Comune riconoscerà alla società affidataria i seguenti corrispettivi per le prestazioni dei servizi previsti all'art. 1 della presente convenzione:

- elaborazione e trasmissione istanze di bonus elettrico per gravi condizioni di salute – disagio fisico € 5,00 + Iva
- elaborazione e trasmissione istanze di assegno di maternità e nucleo familiare numeroso € 8,00 + Iva
- elaborazione e trasmissione istanze di Fondo Sociale Affitti € 10,00 + Iva
- elaborazione e trasmissione istanze I.C.D. regionale € 8,00 + Iva

La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino.

6. Il pagamento dei corrispettivi avverrà di norma a 30 gg. dalla data di ricevimento di regolari fatture che dovranno indicare il codice identificativo di gara assegnato alla presente procedura (C.I.G. n.) e il numero e la data di adozione della determinazione di affidamento del servizio (n.) ed essere presentate, a norma del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, **in forma elettronica** secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M.; il Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica ed al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente : .

7. La società si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e di individuare nel conto corrente di seguito indicato il conto dedicato per il pagamento (indicare le coordinate IBAN del conto bancario o postale sul quale l'ente procederà al pagamento e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso)

IBAN: IT23V0103012108000061148701 Banca Montepaschi di Siena

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor ANTONINI MAURIZIO nato a Cittadella il 05/05/1965 C.F. NTNMRZ65E05C743U

8. La presente convenzione ha durata sino al 31.12.2021 e si rinnoverà con provvedimento espresso da parte dell'ente, qualora ciò sia consentito dalla normativa vigente alla data di scadenza. Ciascuna parte ha facoltà di disdetta, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

9. La presente convenzione potrà essere ampliata o rettificata, anche a mezzo scambio di corrispondenza, purché accettata e controfirmata da entrambi i contraenti. Tale modifica integrerà la presente intesa come allegato legittimo e valido a tutti gli effetti.

10. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF e la società.

11. Ai sensi degli artt. 13, 18 e 19 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 tutti i dati forniti dal CAF e dalla società saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale e saranno trattati per le finalità del rapporto medesimo, sia mediante supporto cartaceo, che informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Ente appaltante e delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 267/2000.

La ditta gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune.

per IL CAF
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
CIA SERVIZI SRL
ANTONINI MAURIZIO

per IL COMUNE DI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA

Rep. n.

CONVENZIONE CON IL CAF CGIL SRL PER COLLABORAZIONE EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE ANNO 2021-2022-2023

TRA

Il Comune di con sede in _____, C.F. _____, rappresentato dal Responsabile del Settore _____ nato/a a _____, il quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune giusta decreto di nomina n. 2 del 2/1/2015 prot. n.33, di seguito denominato Comune

E

Il Caaf CGIL Nordest SRL- Servizio Fiscale Cgil Srl, con sede legale in Mestre- Venezia, Via Peschiera n 5, con sede operativa in Padova, via Giacinto Andrea Longhin n. 117/121, P.IVA 01414970283, Rappresentante Legale Lisa Contegiacomo, nata a Este il 01/02/1974

PREMESSO PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE SOCIALE

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che il CAF CGIL NORDEST SRL in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 00005;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF CGIL NORDEST SRL, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società Servizio Fiscale CGIL Srl di Padova, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF CGIL NORDEST, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS nonché di tutta l'attività ad essa connessa;
- Che la Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF CGIL NORDEST, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione e

per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;

- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di **assegni di maternità e di assegni nucleo familiare** con tre figli minori;
- B) la trasmissione telematica all'INPS su richiesta del Comune delle domande alle quali lo stesso ha concesso l'assegno;
- C) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di **Buono Libri della Regione Veneto**, su apposito portale web messo a disposizione dalla Regione stessa.
- D) Fornire consulenza e produrre l'attestazione prevista per il **ricalco dell'ISEE** per l'accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD)
- E) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di Bonus Energia Elettrica per disagio fisico con relativa trasmissione alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) secondo il tracciato record definiti e reso disponibile sul sito www.sgate.anci.it e ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 – decreto legge n. 248 del 31.12.2007 e decreto legge 29/11/2008 n. 185/08 e DPCM 13/10/2016

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica compresa quella per il ricalco dell'ISEE per l'accesso all'ICD;
- l'accoglienza dei richiedenti del bonus energia per disagio fisico, l'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e del Fondo Sostegno all'Affitto della Regione Veneto, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta del bonus energia per disagio fisico, dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e del Fondo Sostegno all'Affitto della Regione Veneto;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti dei bonus energia per disagio fisico, gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, nonché degli elenchi dei richiedenti il Fondo Sostegno all'Affitto della Regione Veneto;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea/scansione ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, C, D e E
La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
3. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
4. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti:
A, è stabilito in **€ 8,00 (IVA esclusa)** e comprende il punto B
C, è stabilito in **€ 5,00 (IVA esclusa)**
D, è stabilito in **€ 7,00 (IVA esclusa)**
E, è stabilito in **€ 5,00 (IVA esclusa)**

CONDIZIONI GENERALI

- 1 La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
- 2 La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale
- 3 Il pagamento del compenso avverrà a 30 gg. dalla data ricevimento fattura.
- 4 In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
- 5 La presente Convenzione decorre **dal 01.01.2021 al 31.12.2023**. Ciascuna parte ha la facoltà di disdetta, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
- 6 La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF Nordest. e la Società.

Quanto sopra descritto si intende valido salvo modiche normative riguardati la pratica Dsu.

Letto, approvato e sottoscritto

..... , li

Comune di
Responsabile del Settore

CAF.....
Il Rappresentante Legale

CONVENZIONE TRA IL CAF UIL E IL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA-PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____ Codice Fiscale _____ e Partita Iva _____, rappresentato da _____ Funzionario Responsabile, residente e domiciliato per la carica presso il Comune di _____
E

Il CAF UIL SPA con sede in Roma, Via Castelfidardo n. 43, C.F./PIVA 04391911007, tel 06/8622631, mail: cafuil@cafuil.it, pec: cafuil@pec.cafuil.it, nella persona del legale rappresentante Giovanni Angileri nato a Marsala (TP) il 05/10/1962 e domiciliato per la carica a Roma Via Castelfidardo, 43, C.F. NGLGNN62R05E974S, di seguito denominato CAF

Premesso che:

- il Comune quando eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, può affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- il CAF UIL, in base al D.lgs. 241/1997, modificato dal D.lgs. 490/1998, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 0021;
- in base all'art. 11 del DM 164/1999, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- il CAF UIL, sulla base delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società UIL VENETO SERVIZI SRL, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- la Società, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF UIL, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE nonché tutta l'attività ad essa connessa;
- Il CAF, anche tramite detta Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF UIL, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite e, in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessato ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

Visto:

- il DPCM 159/2013 che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- il DPCM 159/2013 che prevede che ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- l'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013 secondo cui la DSU va presentata ai Comuni o ai CAF previsti dal D.lgs. 241/1997, come modificato dal D.lgs. 490/1998, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il CAF si impegna ad effettuare, anche tramite della società di servizi UIL VENETO SERVIZI SRL, propria corrispondente giusta convenzione stipulata, con sede con sede in MESTRE Via Bembo, 2/B - P.Iva 04335310274, i seguenti servizi:

- a) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di Assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni, con relativa trasmissione alla piattaforma INPS dei relativi mandati di pagamento preventivamente autorizzati dal Comune;
- b) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di Bonus Gas ed Energia Elettrica, con relativa trasmissione alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) secondo il tracciato record definiti e reso disponibile sul sito ww.sgate.anci.it e ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 – decreto legge n. 248 del 31.12.2007 e decreto legge 29/11/2008 n. 185/08;
- c) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di prestazioni regolate da convenzioni regionali o nazionali in cui viene richiesta l'ISEE : Assegni per Famiglie Fragili” su portale welgare.gov
- d) assistenza nell'informazione, compilazione, stampa e raccolta delle richieste per il Fondo Sostegno Affitti;
- e) ricalcolo del valore ISEE ai sensi della DGR 1047/2015 Allegato A per gli utenti richiedenti l'Impegnativa di Cura Domiciliare.
- f) Prestazioni scolastiche/bonus libri

In particolare, il CAF, anche tramite della società di servizi UIL VENETO SERVIZI SRL, propria corrispondente giusta convenzione stipulata, con sede con sede in MESTRE Via Bembo, 2/B - P.Iva 04335310274, effettuerà:

- l'informazione ai cittadini relativamente all'ISEE e alla DSU;
- l'assistenza nella compilazione della DSU e l'invio all'INPS per via telematica, la consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso;
- l'informazione ai cittadini richiedenti l'assegno di maternità e per il nucleo familiare numeroso, nonché la compilazione e stampa delle richieste di beneficio e successiva trasmissione all'INPS dei mandati di pagamento concessi dal Comune;
- l'informazione ai cittadini richiedenti il bonus Gas ed Energia Elettrica ;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta di bonus Bonus Gas ed Energia Elettrica e trasmissione a SGATE;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della DSU all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa nonché, nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico, l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consulenza ai cittadini che richiedono informazione sulle condizioni ISEE per l'accesso all'impegnativa di cura domiciliare;
- la produzione dell'attestazione prevista dall'allegato A della DGR 1047/2015 accedendo con apposita login e password alla procedura web predisposta dalla Regione;
- la consegna di copia dell'attestazione al cittadino debitamente firmata e timbrata dall'operatore dello sportello qualunque sia l'esito;
- l'assistenza ai richiedenti del Fondo Sostegno Affitti e relativa compilazione della domanda;
- l'archiviazione dei dati in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune per 24 mesi.
- L'archiviazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;
- L'archiviazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;

INOLTRE

1. Il CAF/Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato;
2. Il CAF garantisce altresì, tramite polizza assicurativa, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti a), b) e c);
3. Il CAF/Società garantisce, relativamente alle prestazioni richieste, l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati;
4. le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.lgs 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali relativo ai

servizi oggetto della presente convenzione, nomina il CAF “Responsabile del trattamento dei dati personali”, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni;

5. il compenso a richiesta è stabilito nel seguente modo:

- a) assegno maternità e nucleo familiare numeroso € 8,00 più IVA per ogni pratica trasmessa dalla Società e acquisita dalla piattaforma INPS;
- b) bonus Gas Energia Elettrica e Idrico: € 5,00 più IVA per ogni pratica trasmessa dalla Società e acquisita dalla piattaforma SGATE;
- c) Assegni Famiglie Fragili Euro 8,00 più IVA
- d) Fondo Sostegno Affitti: € 10,00 più IVA;
- e) Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 1047/2015 allegato A): € 7,00 più IVA.
- f) Prestazioni scolastiche / Bonus Libri: Euro 6,48 più IVA

CONDIZIONI GENERALI

1. Il CAF/Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
2. La fatturazione al Comune sarà effettuata con cadenza annuale.
3. Il pagamento del compenso avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. In attuazione agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
5. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2021 al 31/12/2023. Ciascuna parte ha la facoltà di disdetta da comunicarsi tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
6. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF UIL e la Società.

Letto, approvato e sottoscritto,

Comune di _____
Il Funzionario Responsabile
(firma)

CAF UIL SPA
Il Rappresentante Legale
Giovanni Angileri

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Oggetto: CONVENZIONE CON I CAAF PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE DI PRATICHE VARIE TRIENNIO 2021 - 2023. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 10-03-21 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 10-03-21 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 20-03-2021

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 11-03-2021

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, 30-03-2021

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 20-03-2021

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo